



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 14-07-2026

Messaggio n. 2354

OGGETTO: Casellario Centrale delle Pensioni. Obblighi di trasmissione dei dati da parte degli Enti erogatori di pensione e relativi termini di adempimento

Premessa

Con il presente messaggio si riepiloga il quadro normativo che disciplina il "Casellario Centrale delle Pensioni" (di seguito, Casellario), istituito presso l'INPS con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, con particolare riferimento agli obblighi posti a carico degli Enti erogatori di pensioni in materia di trasmissione delle informazioni e ai relativi termini di adempimento.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività volte a garantire la completezza, l'aggiornamento e la tempestività delle informazioni presenti nel Casellario, la cui corretta alimentazione costituisce presupposto essenziale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'INPS, nonché per la corretta gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali e per l'accesso e il mantenimento delle prestazioni collegate al reddito.

Il Casellario è finalizzato alla *“raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico”*:

- dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria o che ne abbiano, comunque, comportato l'esclusione o l'esonero;
- dei regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
- di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
- di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Le successive modifiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno rispettivamente:

- esteso gli obblighi di raccolta e di conservazione anche ai dati e alle notizie relative ai titolari di:
 - a) trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;
 - b) trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche;
 - c) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli Enti gestori delle relative forme assicurative;
- disciplinato gli obblighi e i termini di trasmissione al Casellario da parte degli Enti erogatori di pensione dei dati e degli elementi necessari per la gestione del Casellario stesso.

1. Modalità di trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati al Casellario avviene annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, esclusivamente in modalità telematica tramite l'applicazione “Modulo Gestore”, disponibile nell'ambito del servizio “Il Casellario delle pensioni”, presente sul sito istituzionale www.inps.it e accessibile autenticandosi tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS).

2. Termini di trasmissione dei dati al Casellario

2.1 Trasmissione annuale

L'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante disposizioni in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, nel ribadire i termini di trasmissione annuale dei dati previsti dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 41/1995, ha introdotto precise disposizioni in materia di gestione dei dati dei titolari di più trattamenti pensionistici.

In particolare, la norma in argomento ha previsto che gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di trasmettere al Casellario, **entro il mese di febbraio di ciascun anno**:

- gli importi annuali a preventivo dei trattamenti pensionistici da erogare nell'anno in corso;
- gli importi annuali a consuntivo dei trattamenti pensionistici erogati nell'anno precedente;
- i dati mensili previsti dalla normativa e dalle specifiche tecniche vigenti.

Il rispetto delle scadenze previste dalla normativa assume particolare rilevanza ai fini della corretta gestione degli adempimenti fiscali da parte dell'INPS e, più in generale, di tutti gli Enti sostituti d'imposta.

La mancata o tardiva trasmissione dei dati può, infatti, comportare l'elaborazione di certificazioni fiscali non corrette, nonché l'applicazione di conguagli fiscali inesatti nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici.

Si ricorda, inoltre, che i dati presenti nel Casellario sono utilizzati dall'INPS anche per la verifica dei requisiti reddituali richiesti ai fini dell'accesso e del mantenimento delle prestazioni collegate al reddito, comprese le maggiorazioni sociali e la quattordicesima mensilità.

2.2 Trasmissione trimestrale

I dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo di ciascun trimestre devono essere comunicati al Casellario entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso e in particolare:

- entro il 30 aprile devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;
- entro il 31 luglio devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;
- entro il 31 gennaio devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui in un trimestre non si siano verificate né iscrizioni, né cancellazioni, né variazioni di importo la comunicazione trimestrale non deve essere effettuata.

Poiché entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere effettuata la comunicazione annuale relativa ai trattamenti pensionistici erogati nell'anno precedente e ai trattamenti di pensione da erogare nell'anno in corso, la comunicazione relativa alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni di importo del quarto trimestre dell'anno precedente può essere effettuata congiuntamente alla comunicazione annuale, in luogo della comunicazione trimestrale prevista entro il 31 gennaio.

3. Conclusioni

Alla luce del quadro normativo e dei relativi obblighi richiamati nei paragrafi precedenti, gli Enti erogatori di pensione sono invitati ad assicurare il più puntuale rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Il mancato adempimento di tali obblighi costituisce omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 41/1995.

Al fine di favorire la piena e uniforme osservanza degli adempimenti previsti e di promuovere un costante confronto con gli Enti interessati, l'INPS avvierà specifici incontri con i relativi rappresentanti, finalizzati a sensibilizzare gli stessi sull'importanza del corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario, nonché a fornire ogni utile chiarimento in merito alle modalità operative di adempimento.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga